



Il Ministro degli Affari Esteri

VISTO il D.M. 23 settembre 1989, n. 4503, registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 1989, registro 20, foglio 191, relativo alla delega di firma agli Onn. Sottosegretari di Stato da parte del Ministro degli Affari Esteri;

VISTI gli articoli 47 e 50 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri;

DECRETA

Il Signor Sergio Salis, agente consolare onorario in Dunedin (Nuova Zelanda), con circoscrizione territoriale comprendente le città di Dunedin, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Wellington degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione all'ambasciata d'Italia in Wellington delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implicino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Wellington;



Il Ministro degli Affari Esteri

2.

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale dopo aver interpellato caso per l'ambasciata d'Italia in Wellington;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

Il presente decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li 22 OTT. 1990

PER IL MINISTRO